

# Legge federale che modifica il decreto federale concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 103 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2002<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

Il decreto federale del 10 ottobre 1997<sup>3</sup> concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo è modificato come segue:

## *Titolo*

Legge federale sulla promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo  
(Legge InnoTour)

### *Art. 1*            Oggetto

La Confederazione può accordare aiuti finanziari per promuovere l'innovazione e la collaborazione nel turismo entro i limiti dei crediti autorizzati.

### *Art. 2 lett. e*

La Confederazione concentra la maggior parte degli aiuti su pochi progetti. Può sostenere quelli intesi a:

- e. sostenere la ricerca e lo sviluppo e il loro coordinamento.

### *Art. 4 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> La Confederazione può attribuire aiuti finanziari corrispondenti al massimo al 50 per cento del costo complessivo di un progetto. Gli aiuti finanziari sono attribuiti sotto forma di contributi forfettari.

<sup>1bis</sup> Per progetti ai sensi dell'articolo 2 lettera e può assumere il costo complessivo.

1    **RS 101**  
2    **FF 2002** 6379  
3    **RS 935.22**

*Art. 5 cpv.1*

<sup>1</sup> Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate al Segretariato di Stato dell'economia. Esso consulta i Cantoni direttamente interessati. Per l'esame delle domande può rivolgersi a esperti.

*Art. 10 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il presente decreto<sup>4</sup>, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Ha una durata di dieci anni a partire dall'entrata in vigore.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>4</sup> Ora legge federale (art. 163 cpv. 1 Cost.; RS 101).